

*La volontà del minore è importante; ma non
è vincolante per il giudice*

Corte App. Catania, sez. persone e famiglia, decreto 26 febbraio 2014
(Pres. Zappia, est. Rita Russo)

**VOLONTÀ ESPRESSA DAL MINORE – VALUTAZIONE DEL GIUDICE PER LA DECISIONE IN
ORDINE ALL’AFFIDAMENTO – VINCOLANTE PER IL GIUDICE – ESCLUSIONE.**

L’interesse del minore, criterio guida nell’adozione dei provvedimenti che lo riguardano, non coincide necessariamente con la volontà da lui espressa. La volontà del minore in età di discernimento, che deve considerarsi presuntivamente raggiunta dai dodici anni in poi, come si evince dal tenore dell’art. 315 bis c.c., è senza dubbio importante, ma non vincolante per il giudice, il quale, in tema di affidamento, deve valutare quale è l’assetto di vita che meglio realizza il diritto del minore a vivere in un ambiente armonioso ed a sviluppare adeguatamente la propria personalità. Al fine di ben inquadrare il concetto di best interest del minore (CEDU 6 luglio 2010 Neulinger c. Svizzera) può farsi riferimento dall’art. 2 della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, nonché dall’art. 3 della Convenzione di New York del 1989: al fanciullo devono essere assicurate le condizioni perché egli possa svilupparsi in modo sano e normale fisicamente, intellettualmente, moralmente, spiritualmente e socialmente, in condizioni di libertà e dignità e, in ogni decisione che lo riguarda il suo interesse deve essere considerato preminente. Il diritto a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, non è di per sé una indicazione assoluta, così come non lo è la regola dell’affidamento condiviso, alla quale può e deve derogarsi quando esso risulti pregiudizievole per il minore. L’affidamento esclusivo, pertanto, può essere disposto quando risulti la non idoneità educativa, ovvero manifeste e rilevanti carenze dell’altro genitore.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 14 giugno 2013 C. L. ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale per minorenni di Catania, che, con il decreto in epigrafe, reso ai sensi dell’art. 317 bis c.c. (nel testo previgente alla riforma operata dal D.lgs. 154/2013) ha affidato il figlio minore XY (nato a ** il **) esclusivamente al padre, N. G., disponendo incontri con la madre, ponendo a carico di quest’ultima un contributo al mantenimento del figlio pari ad euro 180,00 mensili oltre contribuzione alle spese straordinarie nell’interesse del minore e condannando la C. alle spese.

Avverso detto decreto proporre reclamo C. L., la quale osserva che non è stata tenuta in debito conto la volontà del minore, né il suo primario interesse, dal momento che egli è legato alla madre e necessita del suo apporto e del suo affetto; osserva che non vi sono ragioni per escluderla dall’affidamento posto che ella non è tossicodipendente e non è alcolista, ma solo coinvolta in due processi penali, circostanza di per sé non ostativa allo svolgimento del suo

Riproduzione riservata

ruolo di madre. Chiede che, in riforma del provvedimento reclamato, venga disposto l'affidamento condiviso di XY, con collocamento presso la madre ed obbligo del padre di versare un assegno di mantenimento nella misura di euro 250,00 mensili, oltre spese straordinarie.

Si è costituito resistendo il reclamato, osservando che l'affidamento di XY alla madre sarebbe pregiudizievole per il minore, posto che la stessa è imputata in due procedimenti penali, per associazione a delinquere e spaccio di stupefacenti, insieme all'attuale compagno ed alla madre di lei, e che finora non ha contribuito al mantenimento del minore.

All'udienza del 26 febbraio 2014, sentite le parti costituite ed il P.G., la Corte ha assunto la causa in decisione.

Preliminarmente si osserva che l'interesse del minore, criterio guida nell'adozione dei provvedimenti che lo riguardano, non coincide necessariamente con la volontà da lui espressa. La volontà del minore in età di discernimento, che deve considerarsi presuntivamente raggiunta dai dodici anni in poi, come si evince dal tenore dell'art. 315 bis c.c., è senza dubbio importante, ma non vincolante per il giudice, il quale, in tema di affidamento, deve valutare quale è l'assetto di vita che meglio realizza il diritto del minore a vivere in un ambiente armonioso ed a sviluppare adeguatamente la propria personalità. Al fine di ben inquadrare il concetto di *best interest* del minore (CEDU 6 luglio 2010 Neulinger c. Svizzera) può farsi riferimento dall'art. 2 della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959, nonché dall'art. 3 della Convenzione di New York del 1989: al fanciullo devono essere assicurate le condizioni perché egli possa svilupparsi in modo sano e normale fisicamente, intellettualmente, moralmente, spiritualmente e socialmente, in condizioni di libertà e dignità e, in ogni decisione che lo riguarda il suo interesse deve essere considerato preminente. Il diritto a mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, non è di per sé una indicazione assoluta, così come non lo è la regola dell'affidamento condiviso, alla quale può e deve derogarsi quando esso risulti pregiudizievole per il minore. L'affidamento esclusivo, pertanto, può essere disposto quando risulti la non idoneità educativa, ovvero manifeste e rilevanti carenze dell'altro genitore (Cass. civ. sez. I 29.3.2012 n. 5108; Cass. civ. sez. I 26.9.2011 n. 19594)

Rese queste premesse, la Corte osserva che non è meritevole di accoglimento la censura di parte reclamante, secondo la quale sarebbe interesse del minore il rispetto della sua volontà, manifestata in udienza innanzi al giudice. In primo luogo si deve rilevare che la capacità di discernimento di XY, che è nato nel 2005, non è ancora tale permettergli una adeguata valutazione critica della realtà; in ogni caso XY ha espresso essenzialmente il desiderio di stare sia con papà che con mamma, dichiarando di stare bene con entrambi e di essere contento quando va a trovare la madre. L'assetto disposto dal primo giudice rispetta questo desiderio ed esigenza del minore, di trascorrere del tempo con la madre, perché pur disponendo l'affidamento esclusivo al padre con il collocamento presso la dimora di quest'ultimo, ha disposto adeguati (tenendo conto della peculiarità dell'ambiente) tempi di permanenza presso la madre, né risulta che il padre ostacoli i contatti tra madre e figlio. Questo per quanto riguarda i contatti, che pur con qualche cautela, ampiamente giustificata come appresso si dirà, sono stati disposti. L'affidamento invece, che comporta il pieno esercizio delle responsabilità genitoriali, presuppone un giudizio di idoneità del genitore al ruolo, inteso come *munus* di diritto privato che si sostanzia nel potere-dovere di curare determinati interessi privati e pubblici del minore (Cass. civ. sez. I 08 novembre 2010 n. 22678) Essere una buona madre non significa soltanto essere in grado di dare affetto al

minore, ma dimostrare la capacità educativa, in particolare quella di crescerlo nel rispetto e nell'osservanza delle regole civili e dei valori che informano la nostra società, la capacità di cura, di supporto materiale e morale, di adeguata gestione degli interessi economici dei figli, nonché la capacità di garantire una progressiva maturazione che consenta al minore di esercitare i diritti della personalità nel momento in cui acquista la relativa capacità. Questi sono compiti cui la C. non risulta idonea: in primo luogo per l'inosservanza del suo dovere di contribuire al mantenimento del minore, come specificamente contestato dal padre, che costituisce un elemento sintomatico del difetto di capacità genitoriale (Cass. civ. sez. I 17 dicembre 2009 n. 26587) ed in genere per la sua condotta di vita sregolata. I gravi reati dei quali ella è accusata (trasporto di cocaina in quantità non trascurabili, associazione a delinquere finalizzata a commettere reati contro il patrimonio) unitamente al suo attuale compagno ed alla madre, l'hanno anche portata a subire periodi di restrizione della libertà personale, agli arresti domiciliari. Questo, oltre a disegnare una personalità dalle condotte inclini alla devianza, rende anche il quadro di un ambiente di vita non adeguato al minore, nel quale è fortemente sconsigliabile collocarlo, atteso che non garantirebbe lo sviluppo armonioso della personalità di cui si è detto. Gli stessi contatti tra madre e figlio, pur consigliabili per soddisfare le esigenze affettive del minore, devono essere, come sopra si diceva, circondati da alcune cautele, quali l'esclusione, almeno allo stato, del pernottamento. Né vale obiettare che anche il padre ha subito delle denunce penali: il primo giudice ha già valutato la pendenza di queste denunce per i reati di cui agli artt. 633, 635 e 639 bis c.p. e rilevato che, a parte la evidente minore gravità delle contestazioni, i fatti addebitati vedevano quale concorrente la stessa C. L..

Del tutto irrilevante è poi l'osservazione che i genitori, all'atto della loro separazione, erano d'accordo a che il minore restasse affidato ad entrambi: è infatti consolidato principio che in tema di affidamento dei minori, i provvedimenti del giudice dovendo ispirarsi all'esclusivo interesse dei minori, non sono vincolati dalle richieste dei genitori, né dal loro accordo (*ex multis*: Cass. civ. sez. I 20.6. 2012 n. 10174)

Il reclamo è pertanto da rigettare ed il provvedimento impugnato merita piena conferma.

Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza della C. e si liquidano in applicazione dall'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito in legge 27/2012 e del D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in G.U. 22 agosto 2012. La controversia può essere considerata di valore indeterminabile perché riguarda anche l'addebito e l'affidamento. Tenendo conto dell'oggetto della stessa e della natura camerale del rito, può essere applicata la riduzione massima, e pertanto le spese si liquidano in euro 600,00 per la fase di studio, euro 300,00 per la fase introduttiva, euro 750,00 per la fase decisoria, aumentato del 20% per il patrocinio innanzi alla Corte e quindi in complessivi euro 1.980,00 oltre IVA e CPA.

P. Q. M.

Rigetta il reclamo e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato.

Condanna C. L. al pagamento delle spese della presente fase di giudizio che liquida in euro 1.980,00 oltre IVA e CPA.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014